

Regolamento di **IGIENE AMBIENTALE**

SOMMARIO

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

- Art. 1 Autorità sanitaria
- Art. 2 Organizzazione dei servizi di igiene e sanità
- Art. 3 Servizi e vigilanza igienico-sanitaria
- Art. 4 Competenze del Sindaco
- Art. 5 Ordinanze contingibili ed urgenti

TUTELA DELL'AMBIENTE

- Art. 6 Tutela e salvaguardia dell'ambiente
- Art. 7 Compiti dell'amministrazione comunale
- Art. 8 Difesa del patrimonio ambientale
- Art. 9 Difesa del diritto di ambiente

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- Art. 10 Inquinamento atmosferico
- Art. 11 Norme per la sosta o la fermata degli autoveicoli
- Art. 11a Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

TUTELA INQUINAMENTO IDRICO

- Art. 12 Scarichi
- Art. 13 Definizioni
- Art. 14 Obbligo di allacciamento
- Art. 15 Autorizzazione/Nulla Osta allo scarico
- Art. 16 Attivazione allo scarico
- Art. 17 Proprietà delle opere di fognatura, esecuzione delle opere e relative spese
- Art. 18 Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 19 Allacciamento di opere e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 20 Fognature delle strade e delle piazze private
- Art. 21 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 22 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 23 Immissioni vietate
- Art. 24 Scarico acque meteoriche
- Art. 25 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
- Art. 26 Insediamenti temporanei.
- Art. 27 Rilevazione dei consumi idrici
- Art. 28 Scarichi di campeggi, piazzole di sosta camper ecc.
- Art. 29 Modalità di richiesta per l'allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 30 Visite tecniche – Controllo degli scarichi
- Art. 31 Rilascio dell'autorizzazione nulla/osta
- Art. 32 Validità dell'autorizzazione / nulla osta allo scarico
- Art. 33 Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 34 Caratteristiche delle fognature interne
- Art. 35 Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata
- Art. 36 Allacciamento utenze abitative
- Art. 37 Utenze abitative già allacciate

- Art. 38 Condizioni di ammissibilità per insediamenti produttivi
- Art. 39 Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica degli insediamenti produttivi
- Art. 40 Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 41 Decadenza autorizzazione allo scarico
- Art. 42 Controlli
- Art. 43 Scolo delle acque meteoriche
- Art. 44 Deflusso delle acque
- Art. 45 Irrigazioni a scopo agricolo

LOTTA ALLE MOSCHE E ZANZARE

- Art. 46 Divieto di accumulo letame
- Art. 47 Disinfezione e disinfestazione da mosche ed altri insetti
- Art. 48 Lotta alle larve di zanzara

IGIENE DELL'ABITATO E DEL SUOLO

- Art. 49 Misure di controllo della popolazione murina (topi)
- Art. 50 Obbligo di recinzione terreni
- Art. 51 Pulizia spazi privati
- Art. 52 Igiene del suolo pubblico e detenzione cani
- Art. 52a Igiene urbana veterinaria

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- Art. 53 Ambito di applicazione
- Art. 54 Attività rumorose nell'ambito di cantieri
- Art. 55 Emergenze
- Art. 56 Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili
- Art. 57 Limiti di rumore per discoteche, sale da ballo e similari, strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo
- Art. 58 Condizioni di impiego per attrezzature specifiche
- Art. 59 Contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione di autoveicoli

DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI

- Art. 60 Applicazione di altre leggi
- Art. 61 Sanzioni

Allegati:

- Modello A: Richiesta nulla osta per allacciamento e scarico nella pubblica fognatura
- Modello B: Richiesta di autorizzazione allo scarico al suolo
- Modello C: Asseveramento di conformità al sito
- Modello D: Richiesta rinnovo di nulla osta per allacciamento e scarico nella pubblica fognatura
- Modello E: Richiesta rinnovo di autorizzazione allo scarico al suolo
- Modello F: Reversale per introito somma diritti di segreteria
- Modello G: Reversale per introito cauzione taglio suolo pubblico
- Modello H: Reversale per introito somma diritti di allaccio
- Modello I: Nulla osta allo scarico nella pubblica fognatura
- Modello L: Autorizzazione per scarico che non si immette nella pubblica fognatura

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Art. 1

Autorità sanitaria

L'autorità sanitaria del Comune è il Sindaco, il quale per l'esercizio delle funzioni in materia igienico sanitaria si avvale dei competenti Servizi dell'Azienda Unità sanitaria locale.

Art. 2

Organizzazione dei servizi di igiene e sanità

All'organizzazione dei servizi e all'espletamento delle funzioni igienico-sanitarie provvede l'Azienda Unità sanitaria locale per quanto di competenza.

Art. 3

Servizi e vigilanza igienico-sanitaria

L'Unità sanitaria locale esplica i compiti ad essa demandati dalla legge ed, in particolare, attraverso il dipartimento di Sanità Pubblica, svolge le seguenti funzioni:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) veterinaria; con apposito regolamento viene disciplinata la specifica materia.

Le ispezioni e la vigilanza igienico-sanitaria sono eseguite dal personale di vigilanza delle A.U.S.L. ex U.U.S.S.L.L., dai tecnici della prevenzione nell'ambiente (ARPAV) e nei luoghi di lavoro da altro personale all'uopo incaricato.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente esplica i compiti ad essa demandati dalla legge in materia.

Art. 4

Competenze del Sindaco

In caso di necessità il Sindaco o il Dirigente competente adotta tutti i provvedimenti (ordinanze, ingiunzioni, ecc.) oltre a far sì che le norme del presente regolamento siano rispettate.

Art. 5

Ordinanze contingibili ed urgenti

Quando l'ordinanza esprime l'urgenza di un provvedimento questo dovrà essere immediatamente eseguito nonostante ricorso ad opposizione.

DIFESA DAGLI AGENTI INQUINANTI: L'ARIA, IL RUMORE, L'ACQUA, IL SUOLO

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 6

Tutela e salvaguardia dell'ambiente

Il D.P.R. 8 luglio 1986, n. 349 disciplina e fissa i principi fondamentali per la difesa dell'ambiente.

Art. 7

Compiti dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale partecipa al miglioramento, conservazione e recupero delle condizioni ambientali più conformi alla collettività sensibilizzando mediante idonee forme d'informazione, come pubbliche riunioni, avvisi e avvalendosi della collaborazione scolastica, tutta la popolazione alla più valida collaborazione per la difesa dell'igiene dell'ambiente.

Art. 8

Difesa del patrimonio ambientale

Con deliberazione del Consiglio comunale resa immediatamente esecutiva potranno essere individuate e delimitate zone del patrimonio ambientale del territorio comunale da tutelare.

Art. 9

Difesa del diritto di ambiente

Qualsiasi cittadino ha diritto all'informazione dello stato dell'ambiente e può denunciare fatti ritenuti lesivi di beni ambientali.

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 10

Inquinamento atmosferico

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si intende per inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. Per i provvedimenti di competenza comunale si rimanda a quanto disposto dal succitato DPR 203/88 e dalla normativa vigente.

Art. 11

Norme per la sosta o la fermata degli autoveicoli

Il motore di tutti i veicoli dovrà essere spento durante la sosta o la fermata, dovuta a qualunque causa non dipendente dalla dinamica della circolazione; tale articolo non è applicabile ai veicoli che svolgono servizi di pubblica utilità qualora necessitino di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento delle attività di istituto. In particolare il riscaldamento di mezzi di trasporto, qualora necessario, dovrà essere eseguito al di fuori dei centri abitati ed a congrua distanza dalle abitazioni.

Art. 11a

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto

obbligo a chiunque di effettuare tali trattamenti in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze..

2. La distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

3. In prossimità di altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 2, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati.;
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature;
- la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

4. In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali. In tale caso si deve interrompere il trattamento stesso;
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione e non esca dall'appezzamento trattato;
- c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.

E' consigliabile inoltre preavvisare i residenti nelle aree limitrofe il terreno da trattare dell'attività con fitofarmaci che si andrà ad operare.

TUTELA INQUINAMENTO IDRICO

Art. 12 Scarichi

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti od indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne o marine, nelle fognature, sul suolo o nel sottosuolo è regolata dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, dalla DCMA del 4/2/1977 e dal PRRA/89

Art. 13 Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **Acque reflue domestiche**: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) **Acque reflue assimilate a quelle domestiche**: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate a quelle domestiche le acque contemplate all'art. 28 punto 7) del D.Lgs n. 152/99;
- c) **Acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazione in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d) **Acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- e) **Acque meteoriche**: e quelle provenienti di falde idriche sotterranee.
- f) **Rete fognaria**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

- g) **Fognature separate:** la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- h) **Fognatura unitaria mista:** la rete fognaria costituita da una sola condotta che canalizza sia le acque meteoriche di dilavamento che le acque reflue urbane.
- i) **Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- l) **Impianto di depurazione:** struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dalla rete fognaria.

Art. 14 **Obbligo di allacciamento.**

Gli insediamenti adibiti ad abitazione, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura comunale; gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento.

Tutti gli altri insediamenti che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, possono essere allacciati alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Comune di Pescantina della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque reflue provenienti sia da insediamenti adibiti ad abitazione che da insediamenti produttivi deve essere versata al Comune la somma per i diritti di allaccio pari a € 170,43 per ogni unità .

Nel caso di rilascio di autorizzazioni/nulla osta di immobili esistenti possono essere esentati dal pagamento della somma dovuta per i diritti di allaccio i cittadini che mediante autocertificazione dichiarano di essere proprietari di tale immobile già collegato alla fognatura comunale da almeno dieci anni e di essere iscritti nel ruolo per il pagamento del canone di depurazione della fognatura comunale da almeno dieci anni.

Art. 15 **Autorizzazione/Nulla Osta allo scarico.**

In base alla normativa vigente, ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Comune di Pescantina.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni come disposto dal Decreto Legislativo n. 152/99.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione/nulla osta, il Comune di Pescantina comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento.

Art. 16 **Attivazione dello scarico.**

Ogni nuovo scarico si intende attivato dalla data di emissione dell'autorizzazione/nulla osta.

Art. 17 **Proprietà delle opere di fognatura, esecuzione delle opere e relative spese.**

Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento. L'esecuzione e le relative spese per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti fognari fino al tronco principale di fognatura rimane comunque in carico al privato.

Nessuno all'infuori del Comune di Pescantina, se non espressamente autorizzato, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Durante la costruzione di un nuovo tratto di fognatura viene di norma eseguito dal Comune l'allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello al limite della proprietà privata.

Qualora sia necessario eseguire allacciamenti alla fognatura comunale, perché non esistente, con apposita autorizzazione tali opere sono eseguite dai privati interessati i quali dovranno versare una cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del suolo comunale; tale cauzione verrà restituita a lavori ultimati previo nulla osta dell'Ufficio Ecologia trascorsi mesi 2 dall'avvenuto ripristino.

Art. 18

Passaggio attraverso proprietà privata.

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di una utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente di gestione può procedere ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Art. 19

Allacciamento di opere di scarico o locali a quota inferiore della fognatura comunale.

Qualora le opere di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto della fognatura comunale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare quando le acque di scarico delle opere o dei locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta e mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovra pressione del collettore recipiente. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 20

Fognature delle strade e delle piazze private.

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura;

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21

Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del privato che usufruisce dell'allacciamento e che dovrà tempestivamente provvedere alle opere necessarie per il regolare funzionamento dell'allacciamento fognario.

Anche la manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicati in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque e l'impermeabilità dei condotti e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato e pubblico.

E' facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia ecc con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

Qualora un privato avesse la necessità di costruire su suolo pubblico un manufatto o una condotta per uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'ente di gestione.

Art.22

Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, le fosse Imhoff esistenti possono essere opportunamente bypassate e messe fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione oppure riempite con materiale inerte costipato.

Art. 23

Immissioni vietate.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura. Sono altresì vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 24

Scarico di acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti da insediamenti di tipo residenziale possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in recapito diverso dalla pubblica fognatura (per esempio a dispersione negli strati superficiali del suolo, sistemi di accumulo per irrigazione, in pozzi perdenti) . Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

Art. 25

Precauzioni contro l'inquinamento dalle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinalamento e solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di prima pioggia

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in alcuni punti dell'insediamento, tali acque dovranno essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione secondo quanto stabilirà la Regione Veneto con apposito provvedimento ;

Art. 26

Insediamenti temporanei.

Gli insediamenti temporanei, quali i cantieri per nuove edificazioni, le feste popolari ecc devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 27

Rilevazione dei consumi idrici.

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella richiesta di autorizzazione allo scarico.

Art. 28

Scarichi di campeggi, piazzole di sosta camper ecc.

Gli scarichi dei campeggi, delle piazzole di sosta camper ecc possono essere allacciati alla pubblica fognatura. Il diritto di allaccio verrà fissato in relazione al numero medio/mese di autoveicoli che usufruiranno dell'area di sosta.

Art. 29

Modalità di richiesta per l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Le domande di autorizzazione /nulla osta degli allacciamenti in sede stradale, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione interessante detti allacciamenti devono essere redatte sui moduli forniti dall'Ufficio Ecologia. In attesa delle disposizioni regionali previste dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 verrà rilasciato nulla osta per lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie, mentre per gli insediamenti che non recapitano in reti fognarie verrà rilasciata apposita autorizzazione.

Art. 30

Visite tecniche – Controllo degli scarichi.

L'ente di gestione, durante e dopo l'esecuzione dei lavori ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla rispondenza dello schema dell'impianto fognario presentato e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

L'ente di gestione è autorizzato ad effettuare i controlli necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Art. 31

Rilascio dell'autorizzazione/ nulla osta.

L'autorizzazione/nulla osta allo scarico viene rilasciata dall'Ente gestore vista la rispondenza della domanda alle norme del presente Regolamento.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione/ nulla osta.

Art. 32

Validità dell'autorizzazione / nulla osta allo scarico.

L'autorizzazione / nulla osta si intende rilasciata per l'utenza come descritta nello schema approvato.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinino variazioni qualitative e quantitative degli scarichi preesistenti, impone il rilascio di una nuova autorizzazione / nulla osta.

Art. 33

Modalità tecniche di allacciamento.

Le immissioni nella fognatura pubblica debbono avvenire esclusivamente negli imbocchi costruiti a cura dell'Ente di gestione e in mancanza di questi, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici o Ufficio Ecologia.

I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue viene munito di pozzetto di ispezione, dotato di sifone, posto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 34

Caratteristiche tecniche delle fognature interne.

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque reflue.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque reflue e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Art. 35

Criteria di allacciamento alla fognatura mista e separata.

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque reflue e per le acque meteoriche.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguiranno distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque meteoriche nel collettore fognario delle acque reflue e viceversa.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguiranno distinte fino all'esterno della proprietà.

Art. 36

Allacciamento utenze abitative.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria l'Ente di gestione avvisa i possibili utenti e stabilisce il termine entro il quale devono presentare la domanda e lo schema delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura. Gli edifici prospicienti la Via in cui è stata realizzata la nuova condotta fognaria o che si trovino ad una distanza non superiore a metri dieci dalla stessa sono obbligati all'allacciamento.

Art. 37

Utenze abitative già allacciate.

Le abitazioni già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione/nulla osta allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. E' facoltà dell'Ente imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 38

Condizioni di ammissibilità per insediamenti produttivi.

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi possono, previo parere favorevole del Comune di Pescantina, essere ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico dovranno presentare valori contenuti entro i limiti delle Tabelle dell'Allegato 5 al D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

I valori limite di emissione non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e non è consentito diluire con acque di raffreddamento o di lavaggio gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 al D.Lgs n. 152/99.

Le acque meteoriche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o bianche nel caso di sistema separato, compatibilmente con le condizioni idrologiche del corso d'acqua recipiente o opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi secondo quanto stabilirà la Regione del Veneto con apposito provvedimento.

Art. 39

Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica degli insediamenti produttivi.

La domanda per l'autorizzazione allo scarico dovrà essere redatta sul modulo fornito dall'Ufficio Ecologia e parte integrante del presente Regolamento.

Art. 40

Validità dell'autorizzazione allo scarico.

Tutte le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del loro rilascio ed il rinnovo delle stesse deve essere richiesto un anno prima della loro scadenza.

In tale caso lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni già stabilite fino al rilascio del nuovo provvedimento.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/99 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, si procederà:

- alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione in caso di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Art. 41

Decadenza dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative delle caratteristiche dello scarico.

A discrezione dell'Ufficio Ecologia l'autorizzazione potrà prevedere la verifica periodica dello scarico tramite analisi.

Art. 42

Controlli.

L'Ente di gestione può far eseguire dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV o da altra Ditta incaricata il prelievo di campioni sugli scarichi per accertare attraverso una analisi chimico-fisica e/o batteriologica la loro rispondenza ai requisiti richiesti.

Art. 43

Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù di uso pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgroni ecc. nel sistema fognario pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e da suoli di aree fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura e spese dei proprietari, previa autorizzazione del Comune, con sistemi di pluviali e canali in cui è vietato immettere acque non meteoriche derivanti da qualsiasi altro condotto.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

Art. 44

Deflusso delle acque

È vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti

abitativi e produttivi qualunque essi siano.

Le acque stagnanti, siano di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

Art. 45

Irrigazioni a scopo agricolo

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le funzioni degli organismi vigenti e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili in quantità tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

LOTTA ALLE MOSCHE E ALLE ZANZARE

Art. 46

Divieto di accumulo di letame

E' vietato l'accumulo di letame esternamente ai letamai e concimaie costruiti nel rispetto della normativa vigente, per un tempo superiore a quello strettamente necessario per lo spargimento dello stesso sul terreno. Tali accumuli dovranno comunque essere immediatamente coperti in modo da evitare la formazione di mosche.

Art. 47

Disinfezione e disinfestazione da mosche ed altri insetti

I conduttori di allevamenti dovranno realizzare una efficace attività di disinfezione e disinfestazione da mosche ed altri insetti, in modo autonomo o tramite il servizio comunale a pagamento.

Qualora, nonostante gli interventi di cui sopra, si accertasse la presenza di mosche o altri insetti di disturbo alla popolazione residente, derivante da un determinato allevamento, il conduttore dello stesso dovrà procedere urgentemente ad altri interventi disinfestanti fino al raggiungimento di condizioni normali di sviluppo dei suddetti insetti.

Art. 48

Lotta alle larve di zanzara

E' vietato lasciare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni; si dovrà inoltre provvedere alla copertura di eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere). Si dovrà infine introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.)

IGIENE DELL'ABITATO E DEL SUOLO

Art. 49

Misure di controllo della popolazione murina (topi)

A seguito di rinvenimento di topi all'interno di edifici si dovrà procedere ad una radicale pulizia dell'area o dei vani interrati, con sgombero di ogni materiale irregolarmente accumulato che possa ostacolare tali

operazioni, alla protezione meccanica dei varchi per impedire l'accesso dei topi che comprenderà la chiusura di ogni fessurazione o pertugio di porte ed infissi, la chiusura di ogni foro od apertura presente nelle pareti esterne (es: piccole demolizioni per l'accesso di tubazioni), dotazione delle finestre degli interrati di reticelle metalliche antiratto; successivamente si procederà ad un intervento con mezzi chimici.

Si dovrà inoltre porre in essere idonea attività per l'eliminazione della suddetta popolazione murina.

E' opportuno precisare che condizioni igieniche ottimali sono del tutto ostative all'insediamento delle popolazioni murine, è quindi fondamentale eliminare ogni possibilità di alimentazione dei topi (abbandono di cibi, contenitori di rifiuti privi di coperchio); inoltre stabili mal tenuti, scantinati o magazzini con facili accessi, scarsa manutenzione di cortili con presenza di erba alta e non periodicamente sfalcata ed accumuli di legna e ramaglie sono una ottima possibilità di rifugio per gli stessi.

L'Azienda Sanitaria dispone annualmente un programma di derattizzazione mirato al controllo della popolazione murina attraverso periodici interventi territoriali sui grandi focolai di infestazione; analogo supporto viene garantito anche per interventi in edifici pubblici.

Art. 50

Obbligo di recinzione terreni

Le aree scoperte all'interno del territorio urbano debbono essere recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali.

Art. 51

Pulizia spazi privati

I vicoli chiusi, i cortili, le chiostrine, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale, le cantine e in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente spazzati e sgombri di ogni immondizia e deposito che possa produrre umidità, esalazioni maleodoranti ed ogni alterazione dell'aria ambientale.

Gli spazi aperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, devono pertanto essere convenientemente sistemati, l'erba deve essere mantenuta bassa, le siepi tagliate in modo che almeno per 2,50 metri dal suolo non escano dalla proprietà e che comunque non ostacolino il traffico veicolare; le piante secche devono essere allontanate e smaltite a norma di legge.

A tale riguardo il funzionario dell'area ambiente e territorio, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc. come sopra precisato. Può inoltre imporre la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente, anche nel suo decoro, o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il funzionario dell'area ambiente e territorio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 52

Igiene del suolo e detenzione cani

I proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli animali sui marciapiedi, strade, aree pedonabili, aree pubbliche o di uso pubblico in genere, nonché in aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per bambini (laddove non previsto il divieto di ingresso) debbono utilizzare idoneo guinzaglio atto a trattenere l'animale; bardare i cani di grossa taglia o ritenuti pericolosi con apposita museruola; munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto similare adatto allo scopo nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra menzionati; provvedere all'immediata rimozione degli escrementi facendo uso della suddetta attrezzatura; depositare tali escrementi nei cassonetti adibiti al rifiuto umido.

Art. 52a

Igiene urbana veterinaria

I proprietari degli animali riportati all'art. 1 dell'allegato A alla dgrv n. 272 del 6 febbraio 2007 dovranno adempiere a quanto previsto nel medesimo allegato.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 53

Ambito di applicazione

Il presente capo disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge 26 ottobre 1995, n. 447, dei relativi regolamenti attuativi e della L.R. 21/99.

Art. 54

Attività rumorose nell'ambito di cantieri

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Nell'ambito di cantieri l'attivazione delle macchine di cui sopra e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettronici e simili apparecchiature) devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc..) opportunamente posizionate.

Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 55

Emergenze

L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc...) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'art. precedente. .

Art. 56

Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, anche quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali o danzanti.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno comunque essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 57

Limiti di rumore per discoteche, sale da ballo e similari, strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo

All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti o chiuse come quelle indicate nel titolo del presente articolo, l'esercizio delle attività rumorose, non deve essere causa del superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Art. 58

Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

- 1) **MACCHINE DA GIARDINO.** Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, ed altre simili apparecchiature è consentito come previsto dalla L.R. 21/99. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 2) **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.** L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i parametri previsti dalla normativa nazionale vigente. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici e antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
- 3) **CANNONCINI SPAVENTAPASSERI.** L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a m. 260 dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.
- 4) **ALLARME ANTIFURTO.** I sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 59

Contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione di autoveicoli

Negli assi viari ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico.

Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
- c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene similari;
- d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità al di fuori degli orari consentiti;
- e) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- f) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Art. 60

Applicazione di altre leggi

Per quanto non compreso o non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U. leggi sanitarie e nelle altre leggi e regolamenti emanati dallo Stato e dalla Regione nelle specifiche materie.

Art. 61

Sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni relative a violazioni del presente Regolamento, si rimanda al "Regolamento

per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti ed ordinanze comunali".

C:\Documents and Settings\ecol01\Desktop\Regolamento_Igiene.doc